

L'Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- a) la legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale);
- b) la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- c) la legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari);
- d) il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori),
- e) il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province);
- f) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
- g) l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali del 14 settembre 2022 (Rep. Atti 146/CU), di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, che definisce i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata al fine di aggiornare i criteri da garantire in maniera omogenea a livello nazionale nella classificazione dei suddetti servizi;
- h) il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021 - 2023;
- i) la legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);
- j) la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a di parità);
- k) la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere) e in particolare:
 - i) l'articolo 1, comma 2, nel quale si definisce che per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza;
 - ii) l'articolo 2, comma 1, lettera a), in cui si prevede che la Regione promuova iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - iii) l'articolo 2, comma 1, lettera e), in cui si prevede che la Regione promuova e sostenga l'attività del Centro donne contro la violenza (di seguito denominato anche CAV);
 - iv) l'articolo 2, comma 1, lettera f) in cui si riconosce l'intervento della Regione nel promuovere la formazione degli operatori del settore;
 - v) l'articolo 6, che disciplina il Centro antiviolenza e in particolare il comma 7, che prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definite le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Centro antiviolenza;
- l) la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali) e in particolare l'articolo 18

“Interventi a supporto del Centro antiviolenza. Modificazioni della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4” che dispone che dopo l’articolo 6 della suddetta l.r. 4/2013 sia inserito l’articolo 6bis concernente “Interventi a supporto del Centro antiviolenza” che prevede:

- comma 1: “La Regione sostiene il Centro antiviolenza nell’erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi che devono essere messi a disposizione delle donne e che sono definiti dallo Stato, in accordo con le Regioni, con l’Intesa siglata il 14 settembre 2022”;
 - comma 2: “A tal fine la Regione concede al Centro Antiviolenza per l’anno 2024, un finanziamento complessivo di euro 83.000 euro”;
- m) la deliberazione del Consiglio regionale n. 2336/XVI del 19 aprile 2023 recante “Approvazione del Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere per il periodo 2023/2025 ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2013 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere)”;
- n) la deliberazione della Giunta regionale n. 1349 in data 7 novembre 2022 recante “Approvazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi del centro antiviolenza previsto dall’articolo 6 della l.r. 4/2013. Revoca della DGR n. 1291 in data 11 settembre 2015. Prenotazione di spesa.”;
- o) il provvedimento dirigenziale n. 6799 del 15/11/2022 concernente “Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell’articolo 56 del d.lgs 117/2017, tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’organizzazione di volontariato “Centro donne contro la violenza – Aosta” nell’ambito delle attività di gestione del Centro antiviolenza previsto dall’articolo 6 della l.r. 4/2013 e come disciplinato dalla DGR 1349/2022. Impegno di spesa.”.

Rammenta alla Giunta regionale che l’Intesa del 14 settembre 2022, individua agli articoli da 1 a 7, i requisiti minimi dei CAV e, in particolare, definisce che:

- i) i centri antiviolenza erogano servizi di prevenzione e accoglienza a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente ai/alle loro figli/e minori, indipendentemente dal luogo di residenza (articolo 1, comma 1);
- ii) gli stessi possono essere promossi da enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, oppure associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente oppure dai soggetti precedentemente elencati, di concerto, d’intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro (articolo 1, comma 3);
- iii) le associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza devono essere registrate nell’apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell’empowerment, nonché perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio e possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne (articolo 1, comma 7);
- iv) il centro deve avvalersi di personale esclusivamente femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere e al suo interno deve essere assicurata la presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali e avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell’elaborazione del vissuto violento, sul trauma sui/sulle minori ed iscritte all’albo del gratuito patrocinio (articolo

- 3, commi 1 e 2);
- v) i servizi minimi da erogarsi a titolo gratuito sono l'ascolto e l'informazione, l'orientamento sociale, il supporto psicologico, il supporto legale e il raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento e con la rete dei servizi territoriali (articolo 4);

Riferisce, secondo quanto rappresentato dalla Dirigente della Struttura servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo, che per la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del Centro antiviolenza, come previsto dall'articolo 6, comma 7, della l.r. 4/2013, si rende necessario recepire quanto definito e dettagliato nella sopra richiamata Intesa del 14 settembre 2022, che modifica la precedente del 27 novembre 2014, con particolare riferimento agli articoli da 1 a 7 del documento, variando e aggiornando pertanto quelli approvati precedentemente con la DGR 1349/2022.

Ritiene pertanto opportuno, su proposta dei competenti uffici, approvare i nuovi requisiti strutturali e organizzativi del Centro antiviolenza, esposti nell'allegato alla presente deliberazione, che aggiornano e modificano quelli individuati con la DGR 1349/2022.

Sottolinea la valenza sociale del Centro antiviolenza e la rilevanza pubblica delle attività e delle prestazioni erogate nell'ambito degli interventi a contrasto della violenza di genere - in termini di ricadute ed effetti sul fenomeno della violenza di genere e nelle politiche a contrasto della stessa - e ricorda che come definito dalla precedente DGR 1349/2022 l'Amministrazione regionale sostiene e supporta il Centro con le seguenti modalità:

1. messa a disposizione della sede dotata dei requisiti di abitabilità e sostenimento diretto delle spese connesse all'immobile (utenze, acqua, TARI, pulizia scala - spese condominiali, servizio di pulizia della sede);
2. fornitura di servizi e/o di beni strumentali: apparecchio telefonico fisso per la sede, linea telefonica e per l'accesso a internet, mobili e arredi, attrezzature e beni informatici, attrezzature da ufficio;
3. fornitura di materiale di consumo dei beni assegnati;
4. servizio di gestione, manutenzione, riparazione e aggiornamento dei beni assegnati;
5. rimborso spese annuale complessivo pari ad un massimo di 8.000 euro, stimato dai competenti uffici nei limiti dello stanziamento di bilancio e ritenuto dagli stessi necessario per fronteggiare le spese derivanti dalla realizzazione delle attività di:
 - a. formazione e supervisione a carattere continuativo rivolte alle operatrici e delle attività di formazione;
 - b. informazione e sensibilizzazione sul territorio, organizzate dal Centro stesso, anche in collaborazione con biblioteche, enti locali e soggetti del Terzo settore;
 - c. acquisto e/o realizzazione di materiale didattico e divulgativo inerente al funzionamento del Centro e al fenomeno della violenza di genere;
 - d. oneri relativi alle coperture assicurative, limitatamente alle quote relative agli aderenti impegnati nelle attività stesse, con riferimento agli infortuni e alle malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale degli aderenti, esclusi i casi di dolo e colpa grave;
6. ulteriori iniziative proposte dalla Struttura dirigenziale competente in materia di violenza di genere o realizzate comunque di concerto con il Centro antiviolenza.

Rammenta inoltre che, come già previsto dalla DGR 1349/2022 per le modalità di intervento descritte ai sopraccitati numeri 1, 2, 3 e 4, la Regione provvede mediante l'utilizzo di un immobile già messo a disposizione del Centro antiviolenza e che tutte le spese per utenze e servizi vari trovano copertura nell'ambito di contratti di servizio attivi curati da altre Strutture dirigenziali competenti per materia, afferenti a specifici capitoli di spesa nei limiti degli impegni di spesa esistenti come già definito nella sopraccitata deliberazione della Giunta regionale 1349/2022.

Sottolinea che l'articolo 6bis della l.r. 4/2013, introdotto dall'articolo 18 della l.r. 25/2023, definisce gli ulteriori interventi a supporto del centro antiviolenza per sostenere il centro stesso nell'erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi che devono essere messi a disposizione delle donne e che sono definiti dallo Stato, in accordo con le Regioni, con l'Intesa siglata il 14 settembre 2022 e stanziata pertanto, per l'anno 2024, un finanziamento complessivo di 83.000 euro.

Riferisce, altresì, che l'Intesa Stato Regioni rep. atti 146/CU del 14 settembre 2022 ha previsto all'articolo 3 comma 1 che le operatrici del CAV, incluse le volontarie, debbano essere adeguatamente formate su diversi aspetti con una formazione iniziale di almeno 120 ore (di cui almeno 60 di affiancamento) e 16 ore annue di aggiornamento. Pertanto, tale necessità formativa, per la quale gli uffici ritengono necessario destinare 3.000 euro degli 83.000 previsti dal succitato articolo 6 bis della l.r. 4/2013, si aggiungerà a quella prevista dalla lettera a) del punto 5 della DGR 1349/2022 quantificata in massimi euro 2.000. Pertanto il CAV, tenuto conto di quanto già stanziato con la DGR 1349/2022, potrà veder riconosciuto per le attività formative un rimborso spese annuale complessivo massimo pari a 5.000 euro.

Riporta altresì che, rispetto a quanto definito al punto 6 del sopra descritto elenco concernente le modalità di supporto al centro antiviolenza da parte dell'Amministrazione regionale, i competenti uffici hanno valutato opportuno sostenere ulteriormente il CAV nell'espletamento della sua attività e delle sue funzioni con un finanziamento aggiuntivo di massimo complessivi 80.000 euro per le ragioni di seguito rappresentate:

- l'Intesa Stato Regioni rep. atti 146/CU del 14 settembre 2022 delinea in maniera maggiormente dettagliata e stringente i requisiti, le attività e le modalità organizzative il cui soddisfacimento richiede al Centro di disporre di maggiori risorse umane ed economiche al fine di rispettare quanto definito nel suddetto documento e impegna pertanto le Amministrazioni centrali a predisporre adeguate coperture finanziarie da assegnare con continuità e tempestività affinché i CAV siano in condizione di operare sulla base della suddetta Intesa;
- la valenza sociale del Centro antiviolenza e la rilevanza pubblica delle attività e delle prestazioni erogate nell'ambito degli interventi a contrasto della violenza di genere - in termini di ricadute ed effetti sul fenomeno della violenza di genere e nelle politiche a contrasto della stessa;
- la presenza di un solo centro antiviolenza sul territorio regionale e l'aumento degli accessi al centro stesso che sono passati da 31 nel 2019 a 73 nell'2023 comportando di fatto un incremento degli interventi diretti quali l'accoglienza, la consulenza e la presa in carico delle donne e degli eventuali figli minori, ma anche di quelli cosiddetti indiretti quali il raccordo e collaborazione con la rete antiviolenza del territorio, oltre ovviamente alle altre attività di competenza del Centro nell'ambito della prevenzione, dell'informazione, della sensibilizzazione richiedendo pertanto un maggior impiego di risorse umane;
- della nota trasmessa dal CAV con prot. n 27778/ass del 04.08.2023 nella quale viene richiesto un incremento dei fondi destinati al supporto del Centro a fronte dell'aumento degli interventi e delle incombenze in capo allo stesso, della difficoltà di continuare a garantire la sostenibilità del Centro con il solo impegno e operato delle volontarie che fanno parte dell'OdV "Associazione centro donne contro la violenza - Aosta" e richiama pertanto l'Amministrazione regionale ad adempiere a quanto disciplinato dall'articolo 14 comma 2 lett. a) dell'Intesa Stato Regioni rep. atti 146/CU del 14 settembre 2022 sul predisporre adeguate coperture finanziarie da assegnare con continuità e tempestività al Centro per operare sulla base dei requisiti previsti dalla suddetta Intesa.

Ricorda che, come definito nella DGR 1349/2022, le attività del Centro antiviolenza non possono essere svolte direttamente dalla Regione con il proprio personale e che sulla base della pregressa esperienza, possono essere utilmente svolte da un soggetto in possesso di specifici requisiti e caratteristiche che si era dato atto sarebbe stato individuato con successivi atti del competente

Dirigente, sulla base della vigente normativa, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

Ricorda che con il provvedimento dirigenziale n. 6799/2023 è stato approvato lo schema di Convenzione ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs 117/2017, da stipularsi tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'organizzazione di volontariato "Centro donne contro la violenza – Aosta" nell'ambito delle attività di gestione del Centro antiviolenza previsto dall'articolo 6 della l.r. 4/2013 e come disciplinato dalla DGR 1349/2022 e che la suddetta Convenzione è stata poi siglata da entrambe le parti coinvolte.

Propone pertanto, su indicazione dei competenti uffici, di approvare l'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali e organizzativi del Centro antiviolenza previsto dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4, come da allegato alla presente deliberazione, che modifica e sostituisce il precedente allegato approvato con la DGR 1349/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;
- verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, nell'ambito del programma n. 12.004 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) attribuisce a questa Struttura le risorse per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali e organizzativi del Centro antiviolenza previsto dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica e sostituisce il precedente allegato approvato con la DGR 1349/2022;
- 2) di approvare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per l'anno 2024, come previsto dall'articolo 6bis della l.r. 4/2013 così come introdotto dall'articolo 18 della l.r. 25/2023, un finanziamento complessivo pari a 83.000 per sostenere il Centro nell'erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi che devono essere messi a disposizione delle donne così come definito dall'Intesa Stato-Regioni rep. 146/CU del 14 settembre 2022, oltre a quanto già disciplinato con la precedente DGR 1349/2022;
- 3) di prenotare per l'anno 2024 la somma di 83.000,00 euro con le seguenti modalità:
 - quanto a euro 80.0000,00 sul capitolo U0027514 "Trasferimenti correnti per la gestione del centro antiviolenza per donne maltrattate, sole e con figli minori ai sensi dell'Intesa del 14 settembre 2022" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;

- quanto a euro 3.000,00 sul capitolo U0027516 “Rimborso spese per altri servizi per le attività di formazione e supervisione a carattere continuativo rivolte alle operatrici del centro anti violenza ai sensi dell'Intesa del 14 settembre 2022” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di rinviare a successivi provvedimenti - a cura del Dirigente della Struttura competente in materia di violenza di genere - gli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari relativamente all'applicazione della presente deliberazione, nei limiti delle prenotazioni di spesa di cui al precedente punto 3).